



## **L'incentivazione del comparto agroindustriale tramite il meccanismo dei TEE**

***Ing. Marco Giuseppe Ferruccio***  
***Unità Certificati Bianchi***

**Padova, 10 settembre 2014 - FLORMART**

# AGENDA

1. Cosa sono i titoli di efficienza energetica
2. Le novità introdotte dal D.M. 28 dicembre 2012:
  - ✓ Obblighi quantitativi nazionali annuali
  - ✓ Il ruolo del GSE
  - ✓ I nuovi soggetti ammessi
  - ✓ Richieste di verifica preliminare (RVP)
  - ✓ Grandi Progetti
3. Le istanze presentate nell'ambito del comparto agroindustriale
  - ✓ Le PPPM
  - ✓ La scheda 40E

- ❑ I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), o Certificati Bianchi, rappresentano un **meccanismo di promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli usi finali**.
- ❑ Il meccanismo si basa sull'**obbligo** di raggiungimento di una quota minima di risparmio energetico in capo ai **distributori di energia elettrica e gas naturale** con più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete (Soggetti Obbligati).

Il meccanismo dei TEE è stato introdotto con i **Decreti Ministeriali 20 luglio 2004** e recentemente modificato con il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 che ha disposto, tra l'altro, il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di valutazione e certificazione dei risparmi di energia.

### *Obblighi quantitativi nazionali annuali*

Per adempiere agli obblighi nazionali, ciascun distributore di energia elettrica e gas naturale è tenuto, nel **periodo 2013-2016**, a realizzare progetti che concorrano a una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

| Anno di obbligo | Distributori di energia elettrica<br>(Milioni di Titoli) | Distributori di gas naturale<br>(Milioni di Titoli) |
|-----------------|--|---|
| 2013            | 3,03   | 2,48  |
| 2014            | 3,71   | 3,04  |
| 2015            | 4,26   | 3,49  |
| 2016            | 5,23   | 4,28  |

### *Il ruolo del GSE (1/2)*

Il D.M. 28/12/2012 stabilisce che il GSE:

- ✓ è responsabile, a partire dal 3 febbraio 2013, **dell'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi** correlati a progetti di efficienza energetica (art. 5).
- ✓ Svolge, avvalendosi di ENEA e RSE, l'attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria (RVC e PPPM) e dà comunicazione, tramite il proprio sito internet, dei **progetti approvati e dei CB rilasciati** (art. 6).
- ✓ Predispone **l'istruttoria** per la verifica preliminare di conformità **(RVP)** dei progetti al D.M. 28 dicembre 2012 e alle Linee Guida di AEEG (art. 6).
- ✓ Predispone l'istruttoria tecnico-economica per i **grandi progetti** (art. 8).
- ✓ Avvalendosi di ENEA o di RSE, sottopone al Ministero dello Sviluppo Economico la valutazione tecnica ed economica delle **schede tecniche standard e analitiche** proposte al GSE dai **soggetti interessati** (art.12).

### *Il ruolo del GSE (2/2)*

- ✓ Può richiedere a RSE di predisporre **nuove schede tecniche** nei settori dell'IT, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque, della distribuzione dell'energia elettrica (art.12).
- ✓ Monitora il meccanismo e predispone la reportistica di monitoraggio.
- ✓ A partire dal 2014, **verifica** il conseguimento **dell'obbligo** da parte dei soggetti obbligati (art.13).
- ✓ Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la **verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti** che hanno ottenuto certificati bianchi:
  - possono essere eseguiti **sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto**, durante la realizzazione del progetto stesso e comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
  - entro il 31 gennaio di ciascun anno d'obbligo il GSE sottopone all'attenzione del Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente un **programma annuale di verifiche** corredato dei relativi costi. Tale programma deve prevedere controlli in situ per progetti che generano risparmi di energia primaria superiori a 3.000 tep/annui.

### *I nuovi soggetti ammessi (1/2)*

#### **Soggetti obbligati**

- **Distributori di energia elettrica** che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti;
- **Distributori di gas naturale** che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.

#### **Soggetti volontari**

- **Società controllate** dai distributori obbligati;
- **Distributori** di energia elettrica o gas **non soggetti all'obbligo**;
- **Società di Servizi Energetici** (SSE) ovvero «società che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, **l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi**»
- **Società con obbligo di nomina dell'Energy Manager** (SEM)- art. 19 L. 10/91;
- **Imprese ed Enti pubblici** con un sistema di gestione dell'energia in conformità alla certificazione **ISO 50001** o che abbiano **nominato volontariamente un Energy Manager** **nuovi soggetti**

### *I nuovi soggetti ammessi (2/2)*

*Il GSE ha predisposto una FAQ, disponibile sul proprio sito nella sezione dedicata ai certificati bianchi, in merito ai soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi, ai sensi dell'art.7, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, con particolare riferimento ai nuovi soggetti*

Quali soggetti possono predisporre progetti di efficienza energetica, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012?

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che ai fini del rispetto degli obblighi i progetti possono essere eseguiti da:

- a) soggetti obbligati o società da essi controllate;
- b) imprese di distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale non soggette all'obbligo;
- c) società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili;
- d) soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (art.19, comma 1, legge del 9 gennaio 2011, n.10), che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
- e) imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti Pubblici purchè provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 1, della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Il Decreto introduce alla lettera e) una nuova tipologia di soggetti, rispetto a quanto previsto dai precedenti Decreti 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007. Per tali soggetti a decorrere dal 18 aprile 2013 è attiva la procedura di accreditamento.

In attuazione di quanto previsto all'art.7, comma 1, lettera e) del succitato decreto, in considerazione delle particolarità del caso in oggetto rispetto a quanto previsto dall'art. 19 della legge 10/1991 e dagli atti ad esso collegati, l'accesso al meccanismo limitatamente a tali soggetti è possibile anche qualora la nomina dell'energy manager sia stata inviata alla FIRE successivamente al 30 aprile 2013. Le modalità di nomina sono per il resto le stesse in vigore per le organizzazioni sottoposte all'obbligo di nomina dell'art. 19 della legge 10/1991 e sono riportate sul sito <http://em.fire-italia.org>. Si ricorda altresì che la nomina deve essere rinnovata anno per anno in accordo con l'art. 19 della legge 10/91.

Si rappresenta che i soggetti di cui al succitato articolo, lettera e) possono presentare progetti relativi ad interventi di efficienza energetica esclusivamente nell'ambito dell'impresa/ente nominante



### *Richieste di verifica preliminare (RVP) art. 6, comma 4*

I soggetti interessati a sviluppare progetti di risparmio energetico che includano interventi per cui **non sono state pubblicate apposite schede tecniche** di quantificazione dei risparmi, possono **richiedere al GSE** una verifica preliminare di conformità (RVP) degli stessi alle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012 e alle Linee Guida EEN 09/11.

La verifica di **conformità** alle disposizioni del Decreto è **eseguita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** sulla base dei risultati ottenuti dall'istruttoria predisposta dal GSE.

*IL GSE ha implementato la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti le RVP sul portale Efficienza Energetica a decorrere dal 18 aprile 2013 e predisposto una FAQ sull'argomento, reperibile sul sito GSE, nella sezione dedicata ai Certificati Bianchi*

In quali casi è possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di conformità **(RVP)** dei progetti?

E' possibile presentare una richiesta di verifica preliminare (RVP) di conformità di un progetto alle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012 e alle Linee guida di cui alla deliberazione dell'Autorità del 27 ottobre 2011, n.9/11, qualora la tipologia di intervento non sia direttamente riconducibile a quelle per le quali sono state pubblicate apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi o definite specifiche categorie di intervento, di cui all'allegato A della delibera e all'Allegato 1 del D.M. 28 dicembre 2012.

Una volta implementato il progetto, è necessario, in ogni caso, sottoporre all'approvazione del GSE una PPPM che descriva il progetto e il programma di misura realmente utilizzato per la quantificazione dei risparmi. L'approvazione di una RVP, infatti, non impegna il GSE né ad approvare la PPPM, né a certificare i risparmi di energia conseguiti dal progetto.

### **Grandi Progetti art. 8**

I "grandi progetti" sono gli **interventi infrastrutturali**, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali, che comportino un **risparmio stimato annuo superiore a 35.000 tep** e che abbiano una **vita tecnica superiore a 20 anni**.

Il Decreto prevede l'accesso a dei **premi**, espressi in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, nel caso di grandi progetti che:

- ✓ comportino rilevanti innovazioni tecnologiche e consistenti riduzioni delle emissioni in atmosfera (premierità fino al 30% del valore);
- ✓ siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui (premierità fino al 40% del valore);
- ✓ siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui (premierità fino al 50% del valore).

La quantificazione dei risparmi conseguiti e il conseguente rilascio dei certificati bianchi, avviene con uno specifico atto interministeriale (del MISE e MATTM) da definire, previo parere della Regione territorialmente interessata, sulla base dell'**istruttoria tecnico-economica effettuata dal GSE** con il supporto di ENEA ed RSE.



**Al 10/09/2014, 4 operatori hanno richiesto l'attivazione della procedura di valutazione per i grandi progetti**

## Le PPM

Da febbraio 2013 al 10/09/2014 sono state **presentate** circa **40 PPM** per un totale di **70.000 TEE annui richiesti**.

Di queste pratiche circa il **55%** sono state **approvate**; il **15%** sono state **rigettate**; il **15%** sono in **valutazione**; il **15%** sono state **sospese** (generatori ad aria a biomasse).

|           | % TEE |
|-----------|-------|
| CIV-ELET  | 50%   |
| CIV-T     | 35%   |
| IND-E     | 13%   |
| IND-FF    | 1%    |
| IND-T     | 1%    |
| IPRIV-RET | 0%    |



|           | % TEE |
|-----------|-------|
| Serre     | 50%   |
| Bevande   | 34%   |
| GDO       | 8%    |
| Pastifici | 4%    |
| Altro     | 8%    |

**INTERVENTI TIPICI:** centrali frigorifere, centrali termiche, inverter, aria compressa, ri-layout impianto, banchi frigo.

### *La scheda tecnica 40E*

*Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura.*

Condizioni di applicabilità della procedura:

La scheda **standard** 40E si applica alle installazioni di dispositivi alimentati a biomasse sia in **nuove** realizzazioni serricole sia in serre **già realizzate e riscaldate**, in cui vengano sostituiti generatori di calore esistenti, alimentati da fonte non rinnovabile.

Le caldaie incentivabili devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

- efficienza di conversione non inferiore all'85%;
- rispetto delle emissioni come previsto nella classe 5 della UNI EN 303-05.

Le tipologie di **biomasse ammissibili** sono: pellet; bricchette; ciocchi; cippato.

Il **caricamento** della biomassa può essere sia manuale che automatico.

La scheda 40E non si applica ai **generatori di aria calda** o all'installazione di un **generatore di calore alimentato a biomassa in sostituzione di uno preesistente, sempre alimentato a biomassa**.

Da febbraio 2013 al 10/09/2014 sono state **presentate 58 schede 40E** per un totale di **73.000 TEE annui richiesti**. Di queste pratiche circa il **24%** sono state **approvate (circa 13.600 TEE annui emessi)**, le restanti sono in fase di valutazione.

## La scheda tecnica 40E

Unità fisica di riferimento (UFR): 1 m<sup>2</sup> di serra (al suolo)

Coefficiente di durabilità:  $\tau = 2,65$

| RSL (tep/anno/m <sup>2</sup> )         |                   |                      |                  |                    |                    |                   |
|--|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tipologia di copertura                 | Rapporto<br>Ac/As | Zone climatiche (GG) |                  |                    |                    |                   |
|  |                   | B<br>(600-900)       | C<br>(900-1.400) | D<br>(1.400-2.100) | E<br>(2.100-3.000) | F<br>(3.000 - +∞) |
| FILM PLASTICO                          | <1,5              | 0,0052               | 0,0083           | 0,0252             | 0,0447             | 0,0463            |
|  | 1,5 - 1,8         | 0,0069               | 0,0109           | 0,0333             | 0,059              | 0,0611            |
|  | >1,8              | 0,0079               | 0,0125           | 0,0383             | 0,068              | 0,0704            |
| LASTRE DI<br>POLICARBONATO<br>PLASTICO | <1,5              | 0,0031               | 0,005            | 0,0151             | 0,0268             | 0,0278            |
|  | 1,5 - 1,8         | 0,0041               | 0,0065           | 0,02               | 0,0354             | 0,0367            |
|  | >1,8              | 0,0047               | 0,0075           | 0,023              | 0,0408             | 0,0422            |
| LASTRE DI VETRO                        | <1,5              | 0,0057               | 0,0091           | 0,0277             | 0,0492             | 0,0509            |
|  | 1,5 - 1,8         | 0,0075               | 0,012            | 0,0366             | 0,0649             | 0,0672            |
|  | >1,8              | 0,0087               | 0,0138           | 0,0422             | 0,0748             | 0,0774            |


**Ac** = Superficie che delimita verso l'esterno il volume della serra

**As** = Superficie di suolo coltivato

### La scheda tecnica 40E

#### Cosa si intende per As?

La superficie As rappresenta la **superficie di suolo coltivato**, ovvero la superficie derivante dalla proiezione al suolo della copertura (tetto), riscaldata e costituente l'habitat della coltura di riferimento (compresa la parte di terreno tra filare e filare) ovvero di tutti i suoi spazi vitali.



#### Cosa si intende per Ac?

La superficie Ac è la **superficie totale che delimita il volume della serra disperdente verso l'esterno**, ovvero la somma delle superfici del tetto e delle pareti laterali, di qualunque materiale esse siano costituite, disperdenti verso l'ambiente esterno, comprese le eventuali strutture opache (muretti laterali di contenimento, pareti scure isolanti).

Le superfici che non possono essere contabilizzate sono tutte quelle che non dividono la serra dall'ambiente esterno, ad esempio le pareti laterali di divisione della serra da altri ambienti (riscaldati o meno), la superficie del suolo, ecc



#### Cosa si intende per UFR - 1 m<sup>2</sup> di superficie di serra al suolo?

Ai fini del calcolo del Risparmio netto integrale (RNI), il valore di UFR da considerare rappresenta la **superficie [m<sup>2</sup>] di serra al suolo coltivata, riscaldata e asservibile dalla potenza termica del generatore di calore a biomassa** per il quale si richiede il riconoscimento dei TEE. La superficie di serra al suolo coltivata è rappresentata dalla proiezione al suolo della superficie della copertura, **cui devono essere sottratte le superfici di serra non destinate alla coltivazione quali ad esempio le aree di vendita, di magazzino, di camminamento principale adibite al passaggio dei mezzi di trasporto**. Al fine di dimostrare che la superficie dichiarata è asservibile dal generatore di calore a biomassa installato, nella relazione tecnica di progetto da allegare in fase di presentazione della prima RVC, è necessario riportare i calcoli del dimensionamento del generatore di calore nelle condizioni climatiche di progetto, ed inoltre dare evidenza della potenza specifica (W/m<sup>2</sup>) derivante dal dimensionamento e confrontare tale valore con i valori delle potenze specifiche di riferimento presenti in letteratura.

# ***Grazie per l'attenzione!***

**Per chiarimenti sul meccanismo:**

Numero Verde\*

800.19.99.89

Numero Fisso\*

06.92.92.85.42 - 06.92.92.85.43

E-mail: [certificatibianchi@cc.gse.it](mailto:certificatibianchi@cc.gse.it)

FAX: 06.92.91.25.03

**Per assistenza tecnico-informativa sull'applicativo:**

Numero Verde

800.019.300

E-mail: [helpdesk@certificatibianchi.gse.it](mailto:helpdesk@certificatibianchi.gse.it)